

Rimini Holding S.p.A.

RELAZIONE SULLA GESTIONE EX-ART.2428 Codice Civile a corredo del bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2023

Omissis

Rimini Holding S.p.A.

Omissis

A) Attività, andamento della società e la sua evoluzione prevedibile

Omissis

Rimini Holding S.p.A.

B) Relazione illustrativa al 31/12/2023 ex articolo 24 dello statuto sociale

A norma dell'articolo 24.3¹ dello statuto sociale, si indicano, nella tabella di seguito riportata, le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati nel corso del 2023 dalla società, anche in attuazione di quanto previsto nel "bilancio di previsione" della società per il medesimo anno, inserito nel più ampio "bilancio preventivo (pluriennale) 2023-2025", approvato dal socio unico Comune di Rimini con la deliberazione di Consiglio Comunale n.104 del 20/12/2022 e, successivamente, dall'assemblea ordinaria dei soci della società in data 21/12/2022. Nella medesima tabella si dà conto anche dell'attività svolta in esecuzione del perseguitamento degli "obiettivi strategici" assegnati dal socio unico Comune di Rimini per l'anno 2023 (indicati nel medesimo "bilancio di previsione 2023-2025" della società). Di seguito, poi, si fornisce una dimostrazione numerica del conseguimento o meno degli "obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento" assegnati alla società nel 2017 (ma tuttora validi - fatta salva una minima modifica, di seguito indicata, intervenuta nel 2020) dal socio unico Comune di Rimini e l'esplicitazione sintetica di eventuali "altre operazioni" rilevanti, avvenute nel 2023, contemplate o meno nel "bilancio di previsione 2023".

Resoconto sull'attività svolta in attuazione del perseguitamento degli "obiettivi strategici 2023".

Nel prospetto tabellare di seguito riportato viene rendicontato il conseguimento, al 31/12/2023, degli "obiettivi strategici" attribuiti alla società, per l'anno 2023, dal relativo socio unico Comune di Rimini, nel proprio "D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2023-2025".

¹ L'art.24.3 del vigente statuto sociale così recita: *"In sede di approvazione del bilancio sociale da parte dell'assemblea dei soci, l'organo amministrativo illustra le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel bilancio di previsione preventivamente approvato dall'assemblea. Tale relazione consuntiva costituirà apposita sezione della relazione prevista dall'art.2428 del codice civile, ovvero autonoma relazione, in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata".*

Rimini Holding s.p.a.

| A | B | C | Rimini Holding s.p.a. - obiettivi strategici anno 2023 | | | | H | |
|---------------|--|--------|--|---|---|---|------|--|
| | | | D | E | % CONSEGUIMENTO | | | |
| | | | | | percentuale di raggiungimento al 30/06/2023 | percentuale di raggiungimento ponderata al 30/06/2023 (C x E) | | |
| 1 | supporto al Comune di Rimini nell'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni (come indicato dall'articolo 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175), nell'individuazione delle azioni da intraprendere ed infine nella redazione dell'eventuale "proposta di piano di razionalizzazione periodica" | 20,00% | BREVE RELAZIONE (sul raggiungimento al 31/12/2023) | | | | | |
| 2 | mantenimento dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della società (con particolare | 25,00% | L'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della società è stato mantenuto, così come anche il credito (ad esigibilità futura) vantato verso Adrigas s.p.a.. | | 50% | 10% | 100% | |
| 3 | individuazione e promozione, presso alcune società controllate, di azioni di eventuale supporto finanziario alla controllante Rimini Holding s.p.a., mediante distribuzione ai soci (tra i quali Rimini | 20,00% | In occasione dell'approvazione dei bilanci di esercizio 2022 delle società controllate, la società ha proposto ed ottenuto la distribuzione ai soci di tali società di importanti dividendi, che sono stati materialmente versati entro settembre 2023. | | 50% | 10% | 100% | |
| 4 | supporto finanziario al Comune di Rimini, attraverso l'analisi, verifica e distribuzione ad esso di parte delle risorse finanziarie di | 20,00% | Nel mese di dicembre 2023 la società ha distribuito al proprio socio unico Comune di Rimini un dividendo di €.4.800.000,00 | | 0% | 0% | 100% | |
| 5 | supporto di natura conoscitiva al Comune di Rimini sulle problematiche concernenti la cosiddetta "area vasta" del perimetro romagnolo, anche mediante partecipazione alle varie riunioni con gli enti interessati | 15,00% | L'Amministratore unico della società ha partecipato a tutte le varie riunioni delle società facenti parte della cosiddetta "area vasta" del perimetro romagnolo, relazionandosi costantemente con il Comune di Rimini in merito alle tematiche trattate. | | 50% | 8% | 100% | |
| TOTALE | | 100% | | | 41% | | 100% | |

Rimini Holding s.p.a.

Dimostrazione numerica del conseguimento, nell'anno 2023, dell'“obiettivo sul complesso delle spese di funzionamento” assegnato dal socio unico Comune di Rimini ex D.Lgs. 175/2016.

L'art. 19, commi 5, 6 e 7 del D.Lgs. 175/2016 (c.d. "T.U.S.P.P. - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica") prevede che le amministrazioni pubbliche socie fissino, con propri provvedimenti, obiettivi specifici annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento di oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.

Il socio unico Comune di Rimini a partire dall'annualità 2017 ha assegnato tali obiettivi (che nel 2020 sono stati modificati come bilancio di riferimento²) alle proprie società partecipate, ivi inclusa Rimini Holding.

L'obiettivo assegnato a Rimini Holding e da questa recepito con proprio provvedimento (determinazione dell'amministratore unico n.10 del 06/06/2017), pubblicato sul proprio sito internet istituzionale, è il seguente:

“Ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti³, alla “società a controllo pubblico” (come definita dalle disposizioni di legge vigenti⁴), “Rimini Holding s.p.a.”, è assegnato, con decorrenza dal 2021 e fino a nuove diverse disposizioni di legge e/o del Comune di Rimini, il seguente obiettivo sul complesso delle rispettive “spese di funzionamento”: per ciascun esercizio, a consuntivo, il complesso delle “spese di funzionamento” (da intendersi come il totale dei “costi della produzione” - voce “B” - del “conto economico”⁵ inserito nel bilancio di esercizio, al netto dei costi per “ammortamenti e svalutazioni” e dei canoni di leasing e con i “costi per il personale” assunti al netto dei costi delle categorie protette e degli automatismi contrattuali) non dovrà superare il rispettivo importo annuo medio aritmetico degli ultimi tre bilanci di esercizio precedenti, approvati all'inizio del medesimo esercizio⁶.

² Nel mese di agosto dell'anno 2020, infatti, con effetto a partire dagli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento da conseguire per l'anno 2021, il Comune di Rimini ha comunicato alle società assoggettate a tale verifica, compresa Rimini Holding, di avere modificato il bilancio di riferimento, che non è più quello previsionale del 2017, ma la media dei bilanci del triennio antecedente a quello oggetto di verifica approvati alla data di predisposizione del bilancio previsione della società e di attribuzione degli obiettivi in questione

³ Si tratta, attualmente, dell'articolo 19, comma 5, del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

⁴ Si tratta, attualmente, dell'articolo 2, comma 1, lettera “m” del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

⁵ Il contenuto delle voci del conto economico va considerato prendendo a riferimento l'apposito documento emesso dall'O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità) (attualmente trattasi dell'O.I.C. n.12 - “composizione e schemi del bilancio d'esercizio”).

⁶ A titolo esemplificativo, non esaustivo, per l'anno 2023 l'incidenza in questione non dovrà superare l'incidenza annua media aritmetica percentuale del triennio 2021, 2020 e 2019 (dato che all'01/01/2023 il bilancio dell'esercizio 2022 non sarà ancora stato approvato).

Rimini Holding s.p.A.

Nei propri bilanci di esercizio (a consuntivo, a partire da quello dell'anno 2021) la società dovrà dimostrare numericamente, in apposito documento che componga il bilancio (a titolo esemplificativo la nota integrativa) o lo corredi (a titolo esemplificativo, non esaustivo, la relazione sulla gestione), l'avvenuto rispetto del suddetto obiettivo."

Si riporta di seguito l'andamento delle spese di funzionamento da considerare per la verifica del conseguimento o meno dell'obiettivo.

| | | CONSUNTIVO 2019 | CONSUNTIVO 2020 | CONSUNTIVO 2021 | MEDIA TRIENNO 2019-2021 | PREVISIONALE 2023 | CONSUNTIVO 2023 |
|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|
| A) | COSTI DELLA PRODUZIONE DA CONTO ECONOMICO | 219.930,00 | 209.618,00 | 292.966,00 | | 205.369,00 | 207.972,00 |
| B) | AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| C) | SPESE DI FUNZIONAMENTO (A-B) | 219.930,00 | 209.618,00 | 292.966,00 | 240.838,00 | 205.369,00 | 207.972,00 |

Le spese di funzionamento effettive 2023, pur se leggermente superiori (per €.2.603,00) rispetto a quelle preventivate per il medesimo esercizio, sono state inferiori rispetto a quelle medie annue del triennio 2019-2021 (target di riferimento): pertanto **l'obiettivo è stato conseguito**.

Altre operazioni

Nel corso dell'anno 2023 non sono state attuate ulteriori altre "operazioni rilevanti", rispetto a quelle indicate nella tabella degli *"obiettivi strategici"* (ed in particolare nel relativo riquadro "D.1") sopra riportata.

Indicazioni risultati economici società in house providing, ex articolo 24 comma 2 dello statuto sociale al 31/12/2023

Vengono esposti qui di seguito i risultati economici delle due società partecipate "in house providing", come richiesto dall'articolo 24, comma 4, dello statuto sociale, segnalando che alla data di redazione della presente relazione il bilancio consuntivo dell'anno 2023 di Anthea s.r.l. è già stato approvato dalla relativa assemblea ordinaria dei soci (previa approvazione del relativo "coordinamento soci"), mentre quello di R.A.S.F. (Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.), deliberato dal consiglio di amministrazione, è stato approvato dal relativo "coordinamento soci" ma deve ancora essere approvato dall'assemblea dei soci, prevista a breve.

Anthea s.r.l. - dati del bilancio 2023:

valore della produzione in aumento rispetto al 2022 (€.27.661.833 contro €.30.080.607); utile d'esercizio di €.136.977, in diminuzione rispetto a quello di €.513.131 dell'esercizio precedente.

Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a. - dati del progetto di bilancio 2023:

valore della produzione in diminuzione rispetto al 2022 (€.62.288.990 contro €.68.721.958); utile d'esercizio di €.5.975.270, in diminuzione rispetto a quello di €.7.393.429 dell'esercizio precedente.

Pagina 6 di 14

Società unipersonale (con socio unico il Comune di Rimini) - **Cap. soc. €.100.700.000,00** (sottoscritto e interamente versato)
C.C.I.A.A. di Rimini: n. iscrizione al reg. imprese - C.F. - P.IVA 03881450401 - Rea ufficio Rimini n.314710
Sede Legale: C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini - Tel.: 0541/704325 (segreteria) - fax: 0541/704452 - <http://www.riminiholding.it>
- e-mail: info@riminiholding.it - **PEC:** riminiholding@legalmail.it

Rimini Holding S.p.A.

C) Relazione sul governo societario

Valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6, c. 2, del D.Lgs. 175/2016.

Premessa

L'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 - c.d. "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" - ha introdotto l'obbligo, per tutte le società a controllo pubblico, di predisporre "specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale" e di informare al riguardo l'assemblea nell'ambito della "relazione annuale sul governo societario", da pubblicare contestualmente ai rispettivi bilanci di esercizio.

Al riguardo, le prime linee guida che sono state elaborate sull'argomento sono quelle emesse da "Utilitalia" (la Federazione che riunisce le aziende operanti nei servizi pubblici dell'acqua, dell'ambiente, dell'energia elettrica e del gas) in data 13 marzo 2017, che hanno fornito le prime indicazioni al fine di definire la "soglia di allarme" ed i parametri fisiologici di normale andamento aziendale.

Successivamente sono intervenute le raccomandazioni emesse nel mese di marzo 2019 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), che hanno indicato il possibile contenuto della relazione sul governo societario, integrando gli indici di bilancio precedentemente indicati da "Utilitalia", con ulteriori indici ed altri strumenti di valutazione.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel mese di luglio del 2020, in conseguenza delle problematiche aziendali emerse a seguito della pandemia da covid-19, ha emesso un successivo documento ("l'applicazione ragionata della disciplina della pre-allerta nelle società a controllo pubblico ai tempi del covid-19") in cui ha evidenziato che la legislazione relativa alla gestione dell'emergenza Covid-19 non ha sospeso la parte speciale della disciplina della crisi di impresa dettata, per le società a controllo pubblico, dagli artt. 6, comma 2 e 14, commi 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 175/2016 (sebbene integrata, come norma ispiratrice, al sistema di allerta predisposto dal D.Lgs. 14/2019, alla cui entrata in vigore, l'istituto specifico di allerta, è stato soppresso pur non mutando il contesto e la ratio della norma), rilevando altresì la necessità di un'applicazione ragionata delle disposizioni in questione, dettata dall'assoluta eccezionalità del contesto emergenziale. In particolar modo, tale documento ha evidenziato che nulla è stato espressamente previsto in ordine agli obblighi ulteriori posti in capo agli amministratori di tali società ed ai divieti di intervento finanziario imposti alle pubbliche amministrazioni socie delle medesime dall'art. 14 del TUSP. In tale ottica, il documento raccomanda agli operatori di privilegiare una gestione conservativa e (sempreché non si tratti di impresa già in difficoltà prima dell'emergenza Covid-19) di soprassedere, pur a fronte dell'emersione di indicatori di crisi aziendale, dall'adottare misure e provvedimenti altrimenti imposti - in un contesto di normalità - ai sensi dell'art. 14 del TUSP. Il documento suggerisce, quindi, una condotta di tipo "prudenziale", rassicurando sul fatto che simile scelta operativa dovrebbe risultare immune dalla denuncia per gravi irregolarità ex art. 2409 del codice civile, senza poter del pari configurare, più in generale, responsabilità a carico degli organi societari e del socio pubblico.

Pagina 7 di 14

Società unipersonale (con socio unico il Comune di Rimini) - **Cap. soc. €.100.700.000,00** (sottoscritto e interamente versato)
C.C.I.A.A. di Rimini: n. iscrizione al reg. imprese - C.F. - P.IVA 03881450401 - Rea ufficio Rimini n.314710
Sede Legale: C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini - Tel.: 0541/704325 (segreteria) - fax: 0541/704452 - <http://www.riminiholding.it>
- e-mail: info@riminiholding.it - **PEC:** riminiholding@legalmail.it

Rimini Holding s.p.A.

Constatato il rapporto di specie e genere che lega Testo unico e Codice della crisi, e assodato, di conseguenza, che gli elementi non disciplinati dal primo devono essere ricavati dal secondo, si perviene - estendendo alle società del Testo unico la nozione di "crisi" oggi definita dall'art. 2, comma 1, lettera "a" del D.Lgs. 14/2019 - alla conclusione per cui nelle "società a controllo pubblico" (destinatarie della disciplina speciale di cui agli artt. 6, comma 2 e 14, comma 2 e ss. del Testo unico) il "Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale" è suscettibile di integrare quell'assetto adeguato che oggi l'art. 2086 cod. civ. richiede per tutte le società, adattato ed integrato a cura dell'organo amministrativo, in relazione alle specificità ed alle peculiarità della singola realtà societaria.

Infine, anche la "Struttura di monitoraggio e controllo del Mef" istituita dal medesimo D.Lgs. 175/2016, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il documento denominato "Indicazioni sul programma di valutazione del rischio di crisi aziendale". Tale documento si sofferma sugli indicatori di crisi, precisando che "la scelta degli strumenti di analisi deve essere effettuata privilegiando quelli in grado di misurare con più accuratezza i rischi a cui la società risulta maggiormente esposta, consentendo una valutazione chiara del relativo stato di salute. A tal fine nel documento del Mef vengono suggeriti alcuni strumenti di analisi che possono essere integrati e sostituiti con altri (ad es. gli indici/indicatori elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili), auspicando anche l'effettuazione di una "valutazione di indicatori di tipo qualitativo ricavabili in via extra-contabile, da integrare con l'analisi per indici sopra e che consenta di disporre di informazioni aggiuntive sulle tipologie di rischi che, per loro natura, non possono essere rilevati e misurati con strumenti tradizionali". Le ulteriori tipologie di rischio "extra-contabile" inquadrati dal Mef sono le seguenti: strategici, di processo, di informazione tecnologica (I.F.) e finanziari, che dovrebbero costituire un "cruscotto" di orientamento per la società.

Il documento citato, in definitiva, non propone alcun modello di relazione sul governo societario, in merito alla quale si potrà fare riferimento all'apposito documento emanato dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti, né detta delle indicazioni riguardo alla procedura da seguire in caso di emersione di indicazioni di crisi, in merito alla quale il principale riferimento resta il documento "Linee guida per la definizione di una misurazione del rischio" emanato da Utilitalia.

Gli indici utilizzati dalla società

Alla luce di tutto quanto sopra premesso, tenendo conto della peculiarità dell'attività aziendale, si ritiene di continuare ad utilizzare gli indici indicati dal documento di "Utilitalia", integrati da altri indici suggeriti dal CNDCEC (coerentemente con quanto già effettuato negli anni passati), che sono stati adattati alla realtà ed alla particolarità dell'attività da essa esercitata (detenzione di partecipazione in società per il socio unico, Comune di Rimini). Per quanto riguarda gli "adattamenti alla realtà aziendale" ci si riferisce in particolare ai "dividendi" (non così le plus/minusvalenze da cessione di partecipazioni, che vengono considerate tuttora nell'area finanziaria, in quanto "non ordinarie"), che sono considerati, ai fini della redazione del bilancio, nell'area finanziaria ma che, per la società, costituiscono invece "ricavi" e pertanto vengono, ai fini di cui all'oggetto, appostati nella voce "A1" del conto economico. Tale peculiarità, del

Rimini Holding s.p.a.

resto, è stata pure espressa nelle "linee guida" del Dipartimento del Tesoro - Corte dei Conti, emanate in vista della predisposizione dei "piani di razionalizzazione periodica" delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, dove, nel concetto di "fatturato", sono state incluse anche le voci "C15 - Proventi da partecipazione" e "C16 - Altri proventi finanziari".

Date le premesse di cui sopra, vengono esposti i seguenti indicatori suggeriti da "Utilitalia", integrati da alcuni consigliati dal "CNDCEC" e ritenuti significativi al fine di monitorare l'andamento della società in relazione alle "soglie di allarme", ovvero situazioni di superamento anomalo dei parametri fisiologici di normale andamento, tali da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario.

Altri indici di natura patrimoniale ed economica evidenziati dal CNDCEC" sono stati ritenuti poco significativi e poco adattabili alla realtà specifica aziendale di Rimini Holding s.p.a., nella quale l'attività da monitorare con maggiore attenzione è certamente quella finanziaria, stanti i limitati (nel numero), ma importanti (nell'entità), flussi di entrata (ordinari-dividendi) ed in uscita (distribuzione di utili e riserve al socio unico, Comune di Rimini).

L'amministratore unico, in virtù delle suddette indicazioni, ha pertanto ritenuto che si realizzi il superamento di una "soglia" di allarme, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) la gestione operativa della società (differenza tra valore e costi della produzione: A meno B, ex articolo 2425 c.c.) sia negativa per tre esercizi consecutivi in misura pari o superiore al 10% del valore della produzione:

la gestione operativa della società nell'ultimo triennio (2021-2023) è sempre stata positiva;

- 2) le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo (considerando anche le riduzioni del patrimonio per distribuzioni di riserve varie), abbiano eroso il patrimonio netto in misura superiore al 30%:

la società, nel corso del triennio in oggetto (2021-2023) non ha avuto mai perdite e il patrimonio, in conseguenza di distribuzioni di riserve, si è eroso nella percentuale del 3,39%;

- 3) la relazione redatta dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi sulla continuità aziendale:

la relazione redatta dal collegio sindacale tanto quanto quella redatta dal revisore legale dei conti non ha mai espresso alcun dubbio sulla continuità aziendale;

- 4) l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio netto più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1 in una misura superiore al 25%:

l'indice, nell'ultimo triennio (2021-2023), è sempre risultato superiore ad 1 (2021: 1,04, 2022: 1,06, 2023: 1,05);

- 5) il peso degli oneri finanziari sul fatturato sia superiore al 5%:

il dato, sempre in continua riduzione, nell'ultimo triennio, è il seguente: 2021 0,52%, 2022 0,28%, 2023 0,18%.

Rimini Holding s.p.A.

Al fine di rendere ancor più efficace la valutazione dei rischi, vengono di seguito presentati ulteriori indicatori, idonei a segnalare in via preventiva la crisi aziendale e consentire pertanto all'amministratore della società di affrontare e risolvere eventuali *criticità*, adottando "senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento".

ROS: il ROS, definito come il rapporto tra risultato operativo e fatturato, è l'indicatore più utilizzato per analizzare la gestione operativa.

L'indice, per quanto altalenante nel triennio 2021-2023 (2021: 91,43%; 2022: 94,90%, 2023: 93,49%) è stato comunque sempre superiore al 90%.

LEVERAGE: il leverage, o rapporto di indebitamento, indica il rapporto fra capitale investito e capitale proprio (a valore maggiore corrisponde minor indebitamento).

Nel caso specifico i valori presentano un dato sostanzialmente stabile pari all'1,02 (media del triennio 2021-2023).

P.F.N.: la posizione finanziaria netta è data dalla differenza tra i debiti finanziari e le attività finanziarie a breve, sommate alle disponibilità liquide e, indipendentemente dalla scadenza temporale, esprime in maniera sintetica il saldo tra fonti ed investimenti di natura finanziaria.

Nel caso della società la posizione finanziaria netta del triennio è sempre "negativa" ⁷, ammontando a Euro (-) 158.470 nel 2021, Euro (-) 2.212.618 nel 2022 e Euro (-) 3.216.822 nel 2023.

Ai sensi della "valutazione del rischio di crisi aziendale" ex D.Lgs. 175/2016, pertanto, non si segnalano situazioni di superamento anomalo dei parametri fisiologici di "normale" andamento, tali da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della società.

Gli adempimenti previsti dall'articolo 6 del D.LGS.175/2016

La lettera a) del comma 3 dell'articolo 6 del D.Lgs 175/2016 prevede che le società a controllo pubblico valutino l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con alcuni ulteriori strumenti, e, qualora non li adottino, motivino tale scelta nella "relazione sul governo societario". In relazione a tali strumenti, si segnala quanto segue:

- regolamenti interni: la società ha adottato un *"regolamento per il conferimento di incarichi individuali e per l'acquisizione di beni e servizi"*;
- ufficio di controlli interno, codici di condotta e programmi di responsabilità sociale: in considerazione delle dimensioni aziendali, delle caratteristiche organizzative e dell'attività svolta, la società non si è dotata di questi ulteriori strumenti di governo societario, in quanto li ha ritenuti non necessari e non opportuni.

⁷ "Negativa" è da intendersi "favorevole", nel senso che le disponibilità finanziarie sono maggiori dei debiti bancari.
Pagina 10 di 14

Rimini Holding s.p.a.

D) Altre informazioni richieste dall'articolo 2428 del codice civile

In relazione alle ulteriori informazioni richieste dall'articolo 2428 del codice civile, si evidenzia che la società non effettua attività di ricerca e sviluppo e non è esposta ad alcun rischio e/o incertezza tra quelli qui di seguito elencati sinteticamente: di credito, di liquidità, di mercato ed ambientale.

Non si rilevano, inoltre, dopo la chiusura dell'esercizio 2023, fatti di rilievo, eccetto il perdurare del conflitto bellico esploso tra Russia ed Ucraina che, nonostante le conseguenze economiche in riferimento all'andamento dei prezzi e dei consumi, si ritiene non determini alcuna significativa incertezza sulle capacità economiche, patrimoniali e finanziarie future della società, né, di conseguenza, sulla continuità aziendale.

Ai sensi dell'art. 2428, punti 3) e 4) codice civile, si sottolinea che non esistono né azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

In riferimento ai rapporti con le imprese collegate, controllate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime, la società non intrattiene alcun tipo di rapporto "commerciale" con le medesime, limitando la propria attività all'incasso di proventi finanziari (sotto forma di dividendi) da alcune di esse.

Come già detto nella nota integrativa al bilancio, la società, a partire dall'esercizio 2011, ha esercitato l'opzione per il regime fiscale del c.d. "consolidato fiscale nazionale" ex art.118 D.P.R. 917/1986, che consente di determinare l'Ires su una base imponibile corrispondente alla somma algebrica dei redditi imponibili della controllante e delle tre controllate "Anthea s.r.l.", "Amir s.p.a." e "Centro Agro Alimentare Riminese s.p.a.". I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli obblighi reciproci, fra la società consolidante e le predette società consolidate sono definiti nell'apposito "regolamento di consolidato" per le società del "gruppo" che regolamenta unicamente questo rapporto avente contenuto "fiscale".

Pur non rientrando nelle informazioni di cui all'art. 2428 del codice civile, la società, con il proprio socio unico Comune di Rimini, ha stipulato, già dal 2010, un "*contratto di servizio di gestione operativa delle partecipazioni societarie*" (c.d. "*contratto di service con il Comune di Rimini*") di durata triennale (sempre espressamente rinnovato alla relativa scadenza) ed anche attualmente vigente, con cui si è assicurata, da parte del proprio socio unico, l'assistenza tecnico-amministrativa inerente tutte le attività e gli adempimenti in qualunque modo connessi al normale ed ordinario proprio funzionamento, al costo annuale di €.80.000,00, oltre iva come per legge.

E) Ulteriori obblighi previsti per le società a controllo pubblico

La società rispetta gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di "anticorruzione" e di "trasparenza" di cui alla L.190/2012 e ai relativi decreti attuativi (D.Lgs. 33/2016 e D.Lgs. 39/2013) e alle delibere A.N.A.C. n.1134 dell'8 novembre 2017 e n.141 del 21 febbraio 2018.

Rimini Holding s.p.A.

Essendo una “società strumentale in house (ovvero “delegazione inter-organica”) del Comune di Rimini”, la società è soggetta al P.T.P.C. (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) del proprio socio unico Comune di Rimini, è dotata di R.P.C.T. - Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, coincidente con l’ R.P.C.T. del proprio socio unico Comune di Rimini (ruolo attualmente svolto dal relativo Segretario Generale) e, dal 9 luglio 2018, le funzioni dell’ “O.I.V.” (“Organismo Indipendente di Valutazione”, alias “nucleo indipendente di valutazione”) del medesimo socio unico sono state estese alla Holding, per lo stesso motivo.

Al riguardo, il sito internet istituzionale della società, ove vengono inseriti i dati richiesti dalla normativa citata, risulta aggiornato secondo le relative prescrizioni.

Inoltre, fin dal 2018 Rimini Holding ha recepito ed adottato - relativamente alle parti applicabili alla società - il “regolamento in materia di accesso civico semplice e accesso civico generalizzato” del socio unico Comune di Rimini e pubblicato sul sito internet della società il relativo provvedimento e inserito, sul medesimo sito, apposito link ai documenti di riferimento (in materia) del socio unico Comune di Rimini.

La società, come già precedentemente accennato, sin dalla sua costituzione, ha adottato un proprio “regolamento per il conferimento di incarichi individuali e per l’acquisto di beni e dei servizi” (rinnovato, con approvazione assembleare, prima in data 30 novembre 2021, poi, ulteriormente, con approvazione assembleare in data 16 novembre 2023) e, nel rispetto della vigente normativa sull’acquisizione di beni e servizi, utilizza, ove possibile, le procedure previste dalla Consip (società partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che opera - secondo gli indirizzi strategici definiti dall’azionista - al servizio esclusivo della Pubblica Amministrazione) e quelle individuate per l’acquisto di beni e servizi mediante l’utilizzo del portale regionale “Intercent-ER”.

F) Confronto tra consuntivo e preventivo 2023

Viene infine mostrato qui di seguito, al fine di una migliore comprensibilità, il conto economico consuntivo dell’anno 2023 confrontato con quello previsionale del medesimo anno, approvato dal socio unico Comune di Rimini con la deliberazione di Consiglio Comunale n.104 del 20/12/2022 e, successivamente, dall’assemblea ordinaria dei soci della società in data 21/12/2022.

Rimini Holding S.p.A.

Conto Economico CEE

| conto economico | 31/12/2023 CONSUNTIVO | | 31/12/2023 PREVENTIVO | | SCOSTAMENTI |
|---|--------------------------|--------|--------------------------|--------|--------------|
| | parziali | totali | parziali | totali | |
| A) Valore della produzione | | | | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni Variazione delle rimanenze di prodotti in | | - | | - | |
| 2) corso di lavorazione, semilavorati e finiti Variazioni dei lavori in corso su | | | | | |
| 3) ordinazione Incrementi di immobilizzazioni per lavori | | | | | |
| 4) interni | | | | | |
| 5) Altri ricavi e proventi: a) diversi b) contributi in c/esercizio | 27 | - | | | 27 |
| Totale valore della produzione | 27 | | | | 27 |
| B) Costi della produzione | | | | | |
| Per materie prime, sussidiarie, di 6) consumo e di merci | | - | | - | - |
| 7) Per servizi | 191.865 | | 194.613 | | 2.748 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | - | | - | | |
| 9) Per il personale | | - | | - | |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di | | - | | - | |
| 11) merci | | | | | |
| 12) Accantonamento per rischi | - | | - | | |
| 13) Altri accantonamenti | | | | | |
| 14) Oneri diversi di gestione | 16.107 | | 15.455 | | 652 |
| Totale costi della produzione | 207.972 | | 210.068 | | 2.096 |
| Differenza tra valore e costi di produzione (A - B) | -207.945 | | -210.068 | | 2.123 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | | | | |
| 15) Proventi da partecipazioni: a) in imprese controllate e collegate | 3.194.037 | | 3.194.109 | | 72 |
| b) in altre imprese | 359.928 | | 3.194.109 | | |
| 2.834.109 | | - | | | |
| 16) Altri proventi finanziari: d) proventi diversi dai precedenti: imprese controllate altre imprese da titoli iscritti nell'immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni | 98.295 | | 82.550 | | 15.745 |
| 3.920 | | - | | | |
| altri | 94.375 | | 82.550 | | |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari verso: 1) imprese controllate 2) imprese collegate 3) imprese controllanti | 5.730 | | 5.728 | | 2 |
| 4) altri | 5.730 | | 5.728 | | |
| 17- bis) utile e perdite su cambi 1) utile - perdite su cambi | - | | - | | |

Pagina 13 di 14

Rimini Holding S.p.A.

| | | | |
|---|------------------|------------------|---------------|
| Totale proventi e oneri finanziari | 3.286.602 | 3.270.931 | 15.671 |
| D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | | | |
| Totale rettifiche di valore di attività finanziarie | | | |
| | | - | - |
| Risultato prima delle imposte (AB ± C ± D) | 3.078.657 | 3.060.863 | 17.794 |
| Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate | 2.632 | - 6.350 | 8.982 |
| IRES | 2.632 | 6.350 | |
| IRAP | - | - | |
| 23) Utile (Perdita) dell'esercizio | 3.081.289 | 3.054.513 | 26.776 |

Le differenze riguardano, principalmente:

- una lieve diminuzione (- €.2.748) dei "costi per servizi" effettivi del 2023 rispetto a quelli preventivati per il medesimo anno;
- un aumento (+ €.15.745) dei "proventi finanziari", derivante da un più profittevole (rispetto a quello preventivato) impiego della liquidità;
- il conseguimento di "proventi da consolidamento" (€.2.632).

Rimini, 28 maggio 2024

L'amministratore unico
dott. Marco Tognacci